



MIM



Unione Europea

ISTITUTO d'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ERNESTO ASCIONE

Professionale – Tecnico – Liceo

90135 Palermo - Via Centuripe, 11 - Tel. (091) 6734888 - pa02800t@istruzione.it

www.iisernestoascione.edu.it

Palermo 12/03/2026

CIRCOLARE DOCENTI N° 364

Ai Docenti tutti

e p.c. Al DSGA

Sede Centrale

Sede Staccata

Oggetto: nuovo richiamo agli obblighi di vigilanza sugli studenti – responsabilità civili, penali e disciplinari.

Come ribadito nell'ultimo Collegio Docenti in sede di Comunicazioni della Dirigente Scolastica, si richiama ancora una volta l'attenzione di tutto il personale docente sul dovere di vigilanza sugli studenti, obbligo primario connesso alla funzione docente e direttamente collegato alla tutela dell'incolumità degli alunni nonché alla responsabilità dell'Amministrazione scolastica.

La vigilanza sugli studenti deve essere **continua** ed **effettiva** per tutto il tempo in cui gli stessi sono affidati alla scuola: durante le ore di lezione, nei cambi d'ora, negli intervalli, negli spostamenti interni e durante tutte le attività didattiche ed extracurricolari.

1. Fondamento normativo

L'obbligo di vigilanza trova fondamento, tra l'altro, nelle seguenti disposizioni normative:

- art. 2048 c.c., relativo alla responsabilità dei precettori per i danni cagionati dagli allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza;
- art. 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312, che disciplina la responsabilità patrimoniale del personale scolastico nei confronti dell'Amministrazione;
- artt. 2043 e 1218 c.c., in tema di responsabilità civile;
- D.Lgs. 165/2001 per i profili di responsabilità disciplinare del pubblico dipendente.



MIM



Unione Europea

2. Principi giurisprudenziali

La giurisprudenza ha più volte ribadito che l'obbligo di vigilanza comporta una presunzione di responsabilità a carico del docente nel caso di danni arrecati o subiti dagli studenti durante il tempo scolastico.

In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità del docente sussiste salvo prova di aver esercitato una vigilanza adeguata e di non aver potuto impedire il fatto (Cass. civ. n. 9346/2002).

È stato inoltre chiarito che l'obbligo di vigilanza comprende anche i momenti di pausa e i passaggi tra una attività e l'altra (Cass. civ. n. 3074/1999) e che l'assenza del docente dall'aula senza adeguata sostituzione integra violazione dell'obbligo di custodia (Cass. civ. n. 21593/2017).

3. Profili di responsabilità

La mancata vigilanza può determinare:

a) Responsabilità civile

per i danni arrecati o subiti dagli studenti.

b) Responsabilità penale

qualora dalla condotta omissiva derivi un evento lesivo (ad esempio lesioni colpose).

c) Responsabilità disciplinare

ai sensi della normativa sul pubblico impiego e del contratto collettivo del comparto scuola.

4. Indicazioni operative

Si richiama pertanto tutto il personale docente a:

- garantire la puntuale presenza in aula all'inizio della lezione;
- non lasciare la classe incustodita, neppure per brevi periodi, salvo situazioni di assoluta necessità e previa sostituzione;
- vigilare durante gli intervalli e gli spostamenti degli studenti;
- segnalare tempestivamente alla Dirigenza eventuali situazioni che possano compromettere la sicurezza o la vigilanza.

5. Richiamo finale

La vigilanza sugli studenti costituisce obbligo giuridico primario e non delegabile, strettamente connesso alla funzione educativa e alla tutela dell'incolumità degli alunni.

La presente circolare ha valore di formale richiamo agli obblighi di servizio.



MIM



Unione Europea

La Dirigente Scolastica

**f.to* Rosaria Inguanta

*firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993